

N. 1346

# **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa della senatrice TESTOR COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 2025 Disposizioni per il rimpatrio ed il trasporto delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di affrontare una questione di profondo valore umano, morale e storico: il rimpatrio delle salme dei soldati italiani caduti o deceduti all'estero a seguito di eventi bellici. Il rimpatrio delle salme dei caduti in guerra non è solo un atto di doverosa restituzione ai familiari, ma rappresenta un tributo al sacrificio e al coraggio di coloro che hanno servito il Paese in momenti storici e cruciali. Tale gesto simbolico contribuisce a preservare la memoria collettiva nazionale, rafforzando il senso di appartenenza e di riconoscenza nei confronti delle generazioni passate. Inoltre, il ritorno dei resti dei caduti costituisce un atto di giustizia morale verso le famiglie, che spesso per decenni sono rimaste prive di risposte certe circa la sorte dei propri cari. Questo processo, oltre a rispondere a una esigenza di dignità e rispetto, onora il valore della vita umana e riafferma i principi fondanti della nostra comunità nazionale.

Attualmente, l'articolo 272 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede che
le salme dei caduti siano concesse ai congiunti « a spese degli interessati ». Tale disposizione appare inadeguata in relazione ai
principi di solidarietà e riconoscimento del
sacrificio su cui si fonda la Repubblica italiana. Pertanto, il presente disegno di legge
interviene per esentare le famiglie dei caduti
dalle spese di rimpatrio e trasporto delle
salme, demandando tali oneri allo Stato.
Con questa proposta si intende riconoscere e
onorare il sacrificio dei caduti, garantendo il

rimpatrio delle loro salme con dignità e rispetto, sostenere le famiglie sollevandole da oneri economici spesso insostenibili e preservare la memoria storica e culturale della nostra nazione. Questo intervento promuove inoltre una riflessione più ampia sul valore della pace, riaffermando i principi etici e di giustizia nel pieno rispetto delle norme internazionali relative al trattamento dei resti dei caduti.

Il disegno di legge stabilisce il diritto al rimpatrio delle salme a spese dello Stato, modifica l'articolo 272 del codice dell'ordinamento militare per eliminare l'onere economico a carico delle famiglie e istituisce presso il Ministero della difesa un fondo dedicato, con una dotazione di 500.000 euro annui a partire dal 2025. Le risorse necessarie saranno reperite attraverso la riduzione del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2025-2027. Infine, si prevede che le disposizioni entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*.

La proposta legislativa rappresenta un impegno concreto per onorare la memoria dei caduti e riconoscere il sacrificio delle loro famiglie. Esentare i parenti dalle spese di rimpatrio non è solo un atto di solidarietà nazionale, ma anche un dovere morale e civile che rafforza i valori fondanti della nostra comunità. Attraverso questa legge, l'Italia riafferma la propria gratitudine verso coloro che hanno servito la Patria e garantisce che il loro sacrificio sia ricordato con la dignità e il rispetto che meritano.

#### XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge, in conformità con l'articolo 268, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reca disposizioni finalizzate ad esentare i parenti degli italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, o gli altri soggetti interessati, dalle spese logistiche derivanti dal rimpatrio delle salme.

## Art. 2.

(Modifica al codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 272, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « e a spese degli interessati » sono soppresse.

# Art. 3.

(Istituzione di un fondo per far fronte alle spese di rimpatrio e trasporto delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra)

1. Al fine di far fronte alle spese di rimpatrio e trasporto delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

#### XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

## Art. 4.

## (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

# Art. 5.

## (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.